

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5876

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIO, TAMBURRO, DI GIANDOMENICO, RUTA

Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia
di composizione della Camera dei deputati

Presentata il 25 maggio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — È in corso di conversione in legge, da parte del Parlamento, il decreto-legge 27 aprile 2005, n. 64, recante « Disposizioni urgenti per la ripartizione dei seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

Detto provvedimento sana una anomalia in cui verrebbe a trovarsi la circoscrizione XVIII — Molise — Camera dei deputati, in conseguenza del combinato disposto dell'articolo 22 della legge n. 459 del 2001 e dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, novellato.

Alla stregua delle richiamate norme la circoscrizione XVIII — Molise — per effetto della nuova ripartizione dei seggi per 618, anziché per 630, degli abitanti della Re-

pubblica, perderebbe un seggio, che andrebbe tolto alla quota proporzionale.

Poiché a tale circoscrizione spetta attualmente un solo seggio sulla quota proporzionale, la corretta applicazione di queste norme comporterebbe il venire meno di esso, e ciò creerebbe un *vulnus* per il diritto dei cittadini a esprimere il proprio voto in favore dei partiti che vi concorrono e un *vulnus* per gli stessi partiti che potrebbero, a causa della impossibilità di espressione del voto sulla quota proporzionale, non raggiungere la soglia del 4 per cento necessaria per concorrere al riparto dei seggi proporzionali. I casi registratisi durante l'ultima elezione politica del 2001 per l'Italia dei Valori e per la Lega Nord, i quali per

pochi voti non raggiunsero il 4 per cento potrebbero ripetersi e metterebbero a rischio la regolarità delle elezioni.

Su tale ipotesi il citato decreto-legge n. 64 del 2005 è intervenuto con una deroga alla normativa generale valevole per la sola circoscrizione XVIII — Molise, sottraendo il seggio mancante, anziché alla quota proporzionale, a quella maggioritaria.

L'effetto è stato che i seggi, tanto alla Camera dei deputati, quanto al Senato della Repubblica, diventano due, vale a dire che abbiamo identità di collegi Camera dei deputati — Senato della Repubblica, con uno scostamento incredibile, rispetto a tutti gli altri collegi maggioritari, in termini di elettori. Vale a dire che per eleggere un deputato nella circoscrizione XVIII occorre fare riferimento a oltre 160.000 abitanti, mentre negli altri collegi il numero si riduce in maniera vistosissima, creando un notevole squilibrio della rappresentatività dei singoli eletti.

Per ovviare ai problemi che si sarebbero indubbiamente posti per la nascente regione Molise, il legislatore costituzionale, allorché essa nacque nel 1963, volle, indipendentemente dal riferimento al numero degli abitanti, stabilire il numero dei collegi senatoriali in due unità.

Era un modo per salvaguardare la peculiarità che aveva giustificato la nascita di una nuova regione, caso unico nella storia della Repubblica.

Queste stesse ragioni avrebbero dovuto giustificare analogo comportamento per la rappresentanza presso la Camera dei deputati, che nel 1963, è bene ricordarlo, in ragione della popolazione, era di cinque seggi. Successivamente, la forte emigrazione determinò un decremento della popolazione ed i seggi scesero a quattro.

Oggi, non il decremento della popolazione, ma l'apparizione della Circoscrizione Estero porterebbe alla ulteriore riduzione al numero di tre seggi.

Tale perdita di rappresentanza della regione Molise è chiaramente inaccettabile e metterebbe la stessa regione a rischio di estinzione. I ricorrenti casi di soppressione, di trasferimenti e di ridimensionamenti di uffici sembrano testimoniare un andamento di fronte al quale il legislatore deve assumersi la responsabilità chiara di dire se davvero questa regione deve continuare a vivere, o se al contrario essa debba perdere la propria identità.

Con questi intenti ci permettiamo di presentare la proposta di legge costituzionale che reca una modifica al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 57 della stessa Costituzione. Siamo certi che essa incontrerà il favore del Parlamento, che non può essere insensibile a quelle che appaiono legittime aspettative di una intera regione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione XVIII-Molise è fissato in quattro ».

€ 0,30



14PDL0074470